SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 marzo 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero dei trasporti

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Ministero del bilancio e della programmazione economica

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 gennaio 1988, n. 51.

Modalità di consegna del vino in distilleria in applicazione dell'art. 1 del regolamento CEE n. 1410/87 per i produttori che nella campagna 1986-87 non hanno trasformato i mosti in mosti concentrati.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 854/86 della commissione, del 24 marzo 1986, recante modalità di applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio;

Visto il regolamento CEE n. 1410/87 della commissione, del 22 maggio 1987, recante modifiche al citato regolamento n. 854/86, in particolare l'art. 1;

Attesa la necessità di stabilire la data entro cui deve essere consegnato alla distillazione di cui all'art. 39 del citato regolamento CEE n. 822/87, il vino da tavola relativo al mosto d'uva che alla prevista data del 31 agosto 1987 non è stato trasformato in mosto concentrato o mosto concentrato rettificato;

Decreta:

Art. 1.

Il produttore vinicolo che alla data del 31 agosto 1987 non ha trasformato il mosto d'uva in mosto concentrato o mosto concentrato rettificato in base all'impegno assunto ai sensi del regolamento CEE n. 1410/87, è tenuto a consegnare alla distillazione, entro il 20 marzo 1988, un quantitativo di vino da tavola pari a quello risultante dall'applicazione della percentuale d'obbligo di cui al regolamento n. 854/86, aumentato del 20%.

Art. 2.

I volumi di vino di cui al precedente art. 1 devono essere distillati entro il 30 aprile 1988 ed i prodotti ottenuti dalla loro distillazione possono essere consegnati all'A.I.M.A. fino al 30 maggio 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.

Roma, addì 20 gennaio 1988

Il Ministro: PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0094

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 11 gennaio 1988.

Norme di prevenzione degli incendi nelle metropolitane.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Ritenuta l'opportunità di emanare norme in materia di prevenzione incendi nelle metropolitane;

Vista la delibera 22 luglio 1987 del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi del Ministero dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le «Norme di prevenzione incendi nelle metropolitane» di cui all'allegato *A* del presente decreto.

Art. 2.

La conformità dei progetti di nuove linee di metropolitane alle allegate norme verrà accertata dalla Direzione generale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione in sede di rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Roma, addì 11 gennaio 1988

Il Ministro: MANNINO

ALLEGATO *A*

NORME DI PREVENZIONE INCENDI NELLE METROPOLITANE

1. *Premesse.*

1.1. Oggetto.

Oggetto delle presenti norme sono le misure di prevenzione e protezione dagli incendi da porre in atto nella realizzazione delle linee metropolitane di nuova costruzione, i cui progetti esecutivi non siano stati approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le presenti norme non comprendono quanto deve essere disposto in merito al comportamento del personale (movimento e manutenzione) e degli utenti.

1.2. Campo di applicazione.

Le presenti norme si applicano alle opere civili e agli impianti fissi delle stazioni sotterranee e delle linee sotterranee quali definite rispettivamente in 2.1 e 2.2, mentre non riguardano: le stazioni fuori terra, le linee fuori terra, i depositi e le officine in superficie con i relativi edifici annessi, le sottostazioni elettriche, salvo quelle non separate, il materiale rotabile salvo quanto specificato al punto 9.

Per i depositi, le officine e gli edifici annessi (uffici, mense, centrali termiche, ecc.), qualora rientranti tra le attività contemplate dal decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982), e, per quanto non considerato nelle presenti norme, si applicano le specifiche norme antincendio.

2. *Elementi costitutivi di una metropolitana.*

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, una metropolitana viene suddivisa nei seguenti elementi:

stazioni;

linea e relativi manufatti accessori;

depositi ed officine;

sottostazioni elettriche.

In particolare, per quanto riguarda le stazioni e le linee, si devono fare le seguenti distinzioni ulteriori.

2.1. Stazioni.

Le stazioni, comprendenti gli ambienti aperti al pubblico ed eventuali impianti di servizio, si distinguono in:

2.1.1. stazioni fuori terra, nelle quali atrio e banchina sono situati sopra il livello del terreno, o comunque adiacenti a binari a cielo aperto;

2.1.2. stazioni sotterranee, nelle quali atrio e/o banchina sono sotto il livello del terreno, o che non rientrano nel tipo precedente.

Queste ultime possono comprendere più livelli sotterranei accessibili al pubblico.

Gli ambienti delle stazioni possono essere:

a) ambienti aperti al pubblico, suddivisi a loro volta in:

ambienti dove il pubblico staziona (per esempio: sale di attesa, servizi igienici, ecc.);
ambienti dove il pubblico transita (per esempio: corridoi, scale fisse e mobili, ascensori, ecc.);
ambienti dove il pubblico staziona e transita (per esempio: atrii, banchine, ecc.);

b) ambienti nei quali il pubblico non è ammesso, suddivisi a loro volta in:
ambienti a disposizione dell'esercente;
ambienti destinati ad altri usi;

c) locali commerciali e di esposizione.

2.2. Linee.

Le linee possono essere:

2.2.1. sotterranee (o in galleria);
2.2.2. all'aperto.

3. *Definizioni.*

Oltre a quelle di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983) sono adottate le definizioni contenute nei successivi sottopunti.

Le terminologie tecniche specialistiche usate nel presente testo corrispondono a quanto definito nelle norme UNI-UNIFER specifiche in materia di metropolitane.

3.1. Percorso di sfollamento.

Sistema di vie di uscita, costituito da tratti protetti e/o aree protette, che consente ai viaggiatori ed ai presenti di raggiungere un luogo all'aperto a partire da ciascun punto della stazione ed in particolare dalla posizione di arresto del treno; possono considerarsi percorsi di sfollamento anche percorsi normalmente destinati per l'ingresso. Detti percorsi possono essere costituiti da corridoi, piani inclinati regolamentari, scale fisse o mobili.

3.2. Percorso protetto.

È un tratto del percorso di sfollamento all'ingresso del quale è disposto un sistema che, entrando automaticamente in funzione, ostacola il passaggio dei fumi contenendoli a livelli tollerabili per il tempo stabilito al successivo paragrafo 4.3.4.

3.3. Area protetta.

È un'area lungo il percorso di sfollamento, situata tra percorsi protetti ovvero tra percorsi protetti e l'esterno, che permette un temporaneo ricovero delle persone in attesa di instradarsi in successivi tratti dei percorsi di sfollamento o di uscire all'esterno. L'affollamento massimo nell'area protetta non deve essere superiore a 5 persone per m^2. Un'area protetta può essere comune anche a più percorsi di sfollamento.

3.4. Uscite di sicurezza (emergenza) ai terminali in galleria delle linee.

Vie di uscita per il personale di servizio i cui sbocchi all'aperto devono essere apribili anche dall'interno.

3.5. Accessi di emergenza alla galleria per le squadre di soccorso dei vigili del fuoco.

Le linee, in aggiunta alle uscite di sicurezza di cui al punto precedente, devono essere dotate di accessi di emergenza costituiti da botole stradali con grigliati di chiusura e relative rampe di scale che, passando attraverso le camere di ventilazione o i pozzi di aerazione o eventualmente altri manufatti, collegano direttamente la galleria all'esterno.
Questi accessi, normalmente chiusi, devono essere apribili anche dall'esterno e costantemente accessibili in modo agevole.

3.6. Comportamento al fuoco.

Vedi il già citato decreto del 30 novembre 1983 e in particolare per la reazione al fuoco il decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 (supplemento n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 agosto 1984).

3.7. Impianti di emergenza.

Sono gli impianti che garantiscono alcune funzioni essenziali al sistema in condizioni di emergenza ovvero che permettono di fronteggiare direttamente gli eventi causa dell'emergenza stessa.

4. *Criteri progettuali per la costruzione delle stazioni.*

4.1. Affollamento.

4.1.1. Il massimo affollamento ipotizzabile in banchina nelle stazioni al piano del ferro è dato dalla somma di due addendi:

a) il numero dei passeggeri convenzionalmente presenti su un treno, assunto pari al 75% della capacità di un treno di massima composizione ed a pieno carico;

b) il numero dei passeggeri presenti in banchina, assunto pari a 4,5 persone per metro di lunghezza della banchina misurata lungo il bordo lato treno.

Nel caso di banchine ad isola, il numero di passeggeri del treno di cui al precedente punto *a)* va moltiplicato per 1,5, mentre il numero dei passeggeri di cui al precedente punto *b)* va riferito alla somma delle lunghezze dei due bordi lato treno.

4.1.2. Nelle restanti aree costituenti la stazione, il massimo affollamento è dato dalla somma dei seguenti addendi:

numero di persone convenzionalmente presenti (valutato come specificato in 4.1.1) sui treni che possono contemporaneamente sostare in stazione;

numero di persone presenti su ogni banchina calcolato come specificato in 4.1.1;

numero di persone presenti:
negli atrii, assunte pari a 0,1 pers/m^2;
nei locali commerciali, assunte pari a 0,25 pers/m^2;
nei locali di servizio, assunte pari a 0,05 pers/m^2.

4.2. Percorsi di sfollamento.

4.2.1. Ciascuna banchina deve essere servita da almeno due uscite distinte, che costituiscono le soglie d'ingresso alle aree e/o ai tratti protetti, aree e tratti protetti che costituiscono la parte iniziale dei percorsi di sfollamento. Ciascun punto della banchina deve distare da almeno una delle sopracitate uscite non più di 30 m, elevabili a 50 m ove la banchina fosse munita di impianto di estinzione automatico ad acqua. Dette uscite devono essere distribuite in modo da evitare, per quanto possibile, la formazione di sacche.

4.2.2. Le uscite di ciascuna banchina devono confluire, opportunamente ripartite, in almeno due percorsi di sfollamento come definiti al punto 3.1. Detti percorsi possono avere in comune una o più aree protette come definite al punto 3.3.

4.2.3. Le uscite e i percorsi di sfollamento devono essere dimensionati per una capacità di deflusso non superiore a 150 persone per modulo.

4.2.4. Ove si realizzino aree protette come definite al punto 3.3. la larghezza dei percorsi di sfollamento a valle delle aree stesse potrà essere ridotta fino ad un massimo del 50% rispetto alla larghezza calcolata come indicato al punto 4.2.3.

L'area protetta deve essere dimensionata in base al numero di persone che si accumulano in essa a causa della riduzione della larghezza del percorso di sfollamento.

4.2.5. Le eventuali n scale mobili a servizio di ciascun dislivello da superare possono essere considerate nel dimensionamento dei percorsi in misura di n-1 per ciascun dislivello. Allo scopo le scale da un posto — larghezza 0,60 m — equivalgono ad un modulo, le scale a due posti — larghezza 1,00 m — sono considerate equivalenti a due moduli.

Esse devono essere alimentate da almeno due fonti di energia elettrica alternative, commutabili automaticamente; la primaria deve essere derivata da un cabina di trasformazione dell'impianto di distribuzione di media tensione della metropolitana, la secondaria da un'altra cabina a media tensione oppure da una diversa fonte di energia di emergenza.

Le scale mobili devono essere protette all'interno con impianto automatico di spegnimento a pioggia (sprinkler).

4.2.6. Ogni uscita dalla banchina e ciascun percorso di sfollamento devono avere una larghezza non inferiore a tre moduli.

4.2.7. In corrispondenza della barriera di controllo la larghezza delle uscite deve essere nel complesso almeno pari alla somma di quella dei percorsi di sfollamento provenienti dalle banchine.

I cancelli ed i tornelli devono essere realizzati in modo da consentire un'agevole apertura verso le uscite in caso di emergenza.

4.3. Impianti di protezione dei tratti e/o delle aree protette.

4.3.1. La protezione all'ingresso dei tratti e/o delle aree protette deve essere situata allo stesso piano della banchina, in corrispondenza delle uscite della medesima, in modo da realizzare una separazione tra la banchina interessata dall'incendio e le restanti aree di stazione alla stessa profondità.

4.3.2. L'impianto di protezione deve essere realizzato a sovrappressione d'aria o con altri sistemi idonei ed equivalenti. L'impianto deve essere azionato da appositi rivelatori, di tipo approvato, posti in corrispondenza delle banchine in idonea posizione. Deve inoltre essere previsto un comando manuale azionabile da posizione segnalata e protetta.

4.3.3. Lungo il percorso di sfollamento devono essere installati altri impianti di protezione, destinati ad ostacolare il passaggio dei fumi, distanti fra loro non più di 60 m l'uno dall'altro.

4.3.4. L'impianto al piano di banchina e lungo il percorso di sfollamento deve rimanere in funzione per almeno 20 minuti.

4.4. Strutture e ambienti.

4.4.1. Strutture.

Le strutture portanti delle stazioni, gli elementi strutturali che delimitano i percorsi di sfollamento e quelli di copertura delle banchine devono presentare resistenza al fuoco almeno REI 120; anche gli elementi strutturali di copertura degli altri piani devono presentare resistenza al fuoco almeno REI 120. Gli elementi strutturali interessati dalle vie di sfollamento devono sopportare il sovraccarico statico e/o dinamico indicato dalle vigenti norme di legge.

4.4.2. Materiali.

È consentito che i materali impiegati in tutti gli ambienti sotterranei, a servizio del pubblico e non, compresi tabelloni portamappe e simili, siano di classe 1 di reazione al fuoco ed in ragione massima del 30% della superficie totale delle pareti.

I pavimenti possono essere di classe di reazione al fuoco 0 oppure 1. Per la restante parte deve essere impiegato materiale di classe 0.

È consentito altresì incollare sulle pareti manifesti di carta in ragione massima del 5% della superficie totale delle pareti dell'intera stazione, banchine comprese.

I materiali di rivestimento, ad eccezione di quelli di classe 0, devono essere messi in opera in aderenza agli elementi costruttivi non combustibili escludendo spazi vuoti o intercapedini

4.4.3. Ascensori ed eventuali montacarichi.

Valgono le specifiche norme di prevenzione.

4.4.4. Scale fisse.

4.4.4.1. Le scale fisse ed i pianerottoli devono presentare resistenza al fuoco almeno REI 120.

4.4.4.2. Le scale ed i pianerottoli devono avere ringhiere o balaustre alte almeno 1 m, atte a sopportare le sollecitazioni che possono derivare da un rapido e disordinato afflusso di pubblico, anche se provocato da panico.

Le scale devono essere convenientemente illuminate. I gradini devono essere di pianta rettangolare, avere una pedata compresa tra 30 e 33 cm ed alzata compresa tra 15 e 18 cm.

Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di 15 elevabili a 20 per l'ultima rampa verso l'esterno.

I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle scale senza allargamenti o restringimenti. Sono consigliabili, nei pianerottoli, raccordi circolari che abbiano la larghezza radiale costante ed uguale a quella della scala.

Nessuna sporgenza o rientranza deve esistere nelle pareti delle scale per un'altezza di 2 m dal pavimento.

Tutte le scale devono essere munite di corrimano collocati entro un incavo del muro o comunque sporgenti non oltre 8 cm. Le estremità dei suddetti devono essere arrotondate verso il basso opppure rientrare con dolce raccordo nel muro stesso.

È ammessa la fusione di due rampe di scale in unica rampa, purché questa abbia larghezza uguale alla somma di quelle.

Le scale di larghezza superiore a 3,60 m devono essere dotate di corrimano centrale.

4.4.5. Locali per impianti tecnici.

I locali per impianti tenici e gli altri situati sullo stesso piano delle banchine di accesso ai treni devono essere separati uno dall'altro da strutture aventi resistenza al fuoco almeno REI 90 con porte almeno REI 60, e separati dai locali aperti al pubblico con strutture aventi resistenza al fuoco almeno REI 120 con porte almeno REI 60.

I locali tecnici situati su un piano diverso da quello delle banchine devono avere strutture con resistenza al fuoco almeno REI 90, e devono essere separati tra di loro da strutture resistenti al fuoco REI 90 e dagli ambienti aperti al pubblico da strutture con resistenza al fuoco almeno REI 120, con porte almeno REI 60.

Tutte le porte dei locali tecnici devono essere dotate di dispositivo di autochiusura ed essere tenute normalmente chiuse a chiave.

I locali tenici adibiti a cabine di trasformazione equipaggiate con apparecchiature raffreddate ad olio oppure dove sono tenute in deposito e/o manipolate sostanze combustibili devono essere tenuti separati dalle banchine a mezzo filtri a prova di fumo.

4.4.6. Locali per attività commerciali.

Dette attività non possono essere ubicate oltre la linea di controllo nella direzione verso i treni e la loro superficie totale non può superare il 20% della superficie della stazione con un massimo di 400 m². È consentita la loro ubicazione non oltre il primo interrato purché la sua profondità non sia superiore a 8 m.

La superficie lorda di ogni locale non può superare 200 m², compresi i relativi servizi e depositi.

La separazione tra i diversi locali deve essere realizzata tramite strutture con resistenza al fuoco REI 60. Le porte dei locali, escluse quelle di accesso per il pubblico, devono presentare resistenza al fuoco non inferiore a REI 60, e devono essere ubicate in modo tale da non intralciare il movimento dei viaggiatori sia in entrata che in uscita dalla barriera di controllo.

In ciascun esercizio non è ammesso tenere in deposito esplosivi, nonché liquidi e gas infiammabili.

Per quanto concerne le comunicazioni con altre attività esterne alla metropolitana possono essere studiate, caso per caso, soluzioni tecniche che devono essere sottoposte all'approvazione dell'autorità competente secondo le vigenti disposizioni legislative.

4.5. Segnalazioni.

L'ubicazione delle uscite ed i percorsi di sfollamento devono essere segnalati in modo appariscente con cartelli conformi a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (*Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 10 agosto 1982).

5. *Criteri progettuali per la costruzione delle gallerie.*

5.1. Percorso di emergenza.

In tutte le gallerie deve essere realizzata una banchina di servizio utilizzabile pure come percorso di emergenza per l'evacuazione di un treno fermo in galleria. Nelle gallerie con doppio binario devono essere previste due banchine, una lungo ogni lato.

Le banchine devono avere larghezza minima di 60 cm ed essere munite di corrimano.
La differenza di quota tra il piano di calpestio delle banchine e quello del materiale rotabile, con vettura a massimo carico, non deve essere superiore a 35 cm.

5.2. Strutture.

La struttura delle gallerie deve avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 120.

I materiali di costruzione devono essere di classe di reazione al fuoco 0.

5.3. Comunicazioni.

Non sono ammesse comunicazioni tra gallerie poste una sull'altra.

6. *Impianti tecnici di stazione.*

6.1. Impianti termici.

Eventuali impianti di riscaldamento devono essere realizzati in conformità alle relative norme vigenti.

6.2. Impianti di emergenza.

6.2.1. Impianto di spegnimento incendi.

6.2.1.1. In ogni stazione devono essere installati i seguenti impianti di spegnimento:

a) idranti a muro o naspi DN45 UNI 804:
lungo le banchine;
negli atrii.

Gli idranti o naspi devono essere dislocati in modo che ogni punto dell'area protetta non disti più di 25 m da un idrante.

Ciascun idrante o naspo deve essere alloggiato in apposita cassetta ed armato con 20 m di tubazione flessibile e lancia a getto variabile.

In fase di scarica la pressione misurata alla valvola di ciascun idrante o naspo non deve essere inferiore a 2 bar, quando sono contemporaneamente in azione oltre a quello in questione altri due tra i più vicini ad esso. La corrispondente portata non deve essere inferiore a 120 l/min.

La rete idrica che alimenta gli idranti deve essere distinta da quella delle altre utenze.

L'alimentazione idrica deve essere assicurata per almeno 1 h.

Adiacenti agli idranti o naspi situati a piano banchina devono essere collocati interruttori per la esclusione della tensione alla linea di contatto; appositi cartelli devono correlare l'uso degli idranti all'azionamento dei suddetti interruttori;

b) estintori portabili per fuochi di classe A, B, C con capacità estinguente non inferiore a 13A, 89B, C.

Gli estintori devono essere installati in ragione di uno ogni 300 m^2 di superficie utile, dislocandone come minimo uno in prossimità del vano motore delle scale mobili, degli ascensori, dei corridoi e degli accessi ai locali tecnici.

In ogni locale commerciale dovrà essere previsto almeno un estintore.

6.2.1.2. Impianti automatici di spegnimento a pioggia (sprinkler).

I locali destinati ad attività commerciali (negozi, esposizioni, bar, giornalai) e, per una fascia di larghezza non inferiore a 6 m, le aree esterne con essi confinanti, i relativi depositi, i locali di servizio ed i magazzini, devono essere protetti da impianti automatici di estinzione a pioggia.

Le corrispondenti apparecchiature di allarme devono essere dislocate in un luogo della stazione presidiato dal personale di servizio almeno durante le ore di funzionamento della metropolitana. Un segnale di allarme deve essere trasmesso in luogo permanentemente presidiato (24 ore su 24).

6.2.2. Impianti di rivelazione e segnalazione incendi.

Ogni stazione deve essere sorvegliata da impianti automatici di rivelazione di incendi.

Impianti automatici di rivelazione devono inoltre essere installati:

a) nei locali tecnici;

b) nei locali macchine degli ascensori, nei vani macchine delle scale mobili e dei corridoi mobili;

c) nei passaggi per cavi sotto le banchine;

d) lungo le scale ed i corridoi mobili e nelle relative aree di accesso dalle banchine.

I segnali devono pervenire in un luogo permanentemente presidiato (24 ore su 24) da dove sia possibile l'agevole individuazione delle aree interessate dal principio d'incendio e dare l'avvio all'intervento.

Nei locali e nei volumi protetti da impianti automatici di estinzione a pioggia (sprinkler) può essere evitata l'installazione di quelli di rivelazione.

6.2.3. Impianti di allarme.

In caso di necessità deve essere possibile dare le necessarie disposizioni al pubblico tramite un impianto di altoparlanti.

Gli apparecchi di diffusione devono essere installati in tutti gli ambienti aperti al pubblico ed in quelli in cui il personale può essere presente.

Essi devono poter funzionare per almeno 60 minuti anche mancando la tensione di rete.

6.2.4. Impianti di illuminazione di sicurezza.

Gli impianti di illuminazione di sicurezza devono esere installati in tutte le aree aperte al pubblico e nei luoghi in cui il personale opera regolarmente.

Il livello di illuminazione medio deve essere di 5 lux a quota + 1 m dal pavimento.

Gli impianti devono entrare automaticamente in funzione quando viene a mancare l'energia di rete entro 3 s.

Qualora questi impianti non abbiano una alimentazione locale, i cavi provenienti da fonti di energia di emergenza devono essere racchiusi in tubazioni a se stanti adeguatamente protetti dall'acqua e dal calore oppure essere del tipo resistente all'incendio.

6.2.5. Fonti di energia per gli impianti elettrici di emergenza.

Ogni impianto di emergenza, che richieda alimentazione elettrica, deve essere connesso alla normale rete di distribuzione di energia e ad una fonte di energia di emergenza che può essere costituita da:

a) batteria di accumulatori dotati di ricarica automatica e di inverter; la relativa autonomia non deve essere inferiore a due ore, se il sistema non accoppiato a gruppo elettrogeno;

b) gruppo elettrogeno con avviamento automatico.

Non è ammesso derivare l'alimentazione degli impianti di emergenza dalla media tensione della metropolitana a meno che questa non provenga da due fonti distinte.

Le batterie ed i gruppi elettrogeni devono essere installati in locali ubicati in zone non soggette a rischi di incendio ed adeguatamente ventilati; le eventuali pareti confinanti con le banchine o le gallerie devono essere realizzate con struttre resistenti al fuoco almeno 120 REI.

È ammesso che il locale contenente il gruppo elettrogeno sia ubicato a qualsiasi quota a condizione che l'ingresso al locale stesso avvenga a mezzo locale filtro aerato. Detto locale altresì deve essere dotato di impianti fissi di rivelazione e spegnimento. Il serbatoio del combustibile, se interno al locale, non deve essere superiore a 100 litri.

Per ciò che riguarda i restanti aspetti tecnici relativi all'installazione dei gruppi elettrogeni vale quanto specificato negli articoli 3.2, 4, 5, 6, 7, 9 della circolare n. 31 del 31 agosto 1978 del Ministero dell'interno. Non è ammesssa l'alimentazione dei gruppi elettrogeni con G.P.L., mentre è ammesso l'utilizzo di gas con densità inferiore a 0,8 (riferita all'aria) purché i locali, cui sono installati i gruppi, siano fuori terra ed abbiano ingresso direttamente da spazio a cielo aperto.

6.2.6. Evacuazione dei fumi.

Le stazioni devono essere dotate di sistemi per l'evacuazione dei fumi in caso di incendio.

Per quanto possibile conviene che l'evacuazione dei fumi avvenga tramite aerazione naturale.

I camini di aerazione naturale possono essere sostituiti da impianti di evacuazione meccanica con portata non inferiore a 8 ricambi orari dell'aria, oppure integrati da questi.

Come impianti di evacuazione meccanica possono essere utilizzati quelli di ventilazione delle stazioni purché adeguati a tale tipo di servizio.

6.2.7. Ai diversi piani delle stazioni, in posizione idonea e protetta, devono essere realizzati punti di ricarica delle bombole degli autoprotettori dei vigili del fuoco alimentati all'esterno tramite tubazioni fisse da compressori mobili dei vigili del fuoco.

6.3. Cavi di alimentazione.

Fermo quanto disposto dalla legge n. 186/1968 le linee elettriche nelle metropolitane devono essere realizzate secondo le seguenti norme.

I cavi elettrici di media tensione e quelli di bassa tensione destinati all'alimentazione delle apparecchiature nelle stazioni e lungo le gallerie, quelli dei sistemi di segnalamento e blocco automatico, quelli di telecomunicazione, ove non seguano percorsi ubicati esternamente alle gallerie della metropolitana, devono essere installati in apposite canalette prefabbricate di materiale incombustibile dotate di coperchi, o in appositi cunicoli ricavati nelle opere chiusi da coperchi, o in tubi metallici, o polifore annegate nel calcestruzzo o in altre strutture equivalenti ai fini della protezione dagli incendi. In ogni caso la protezione deve assicurare una resistenza al fuoco non inferiore a REI 60.

La posa dei cavi deve essere effettuata con l'adozione di tutte le precauzioni indispensabili per evitare interferenze fra i cavi di potenza e quelli destinati alla sicurezza ed alla regolarità del servizio. I cavi di media tensione disposti in canalette prefabbricate o in cunicoli possono essere coperti di sabbia.

Le canalette e i cunicoli che attraversano strutture per le quali è richiesta una determinata resistenza al fuoco, devono essere compartimentati in corrispondenza dell'attraversamento in modo da garantire la medesima resistenza.

Tutti i cavi citati, se installati verticalmente e ragruppati in fasci devono essere disposti in cunicoli o canalette ed interrotti ad ogni piano da setti tagliafiamma aventi resistenza al fuoco non inferiore a quella del solaio attraversato. Le pareti di tali canalette e cunicoli devono essere di classe 0 e presentare resistenza al fuoco REI 60, le botole e i portelli di ispezione praticati in detti cunicoli devono avere la stessa resistenza al fuoco REI 60.

I cantinati sotto banchina di stazione, chiusi e destinati al passaggio dei cavi, devono essere provvisti di almeno due accessi praticabili (ma normalmente sempre chiusi) alle due estremità.

Il collegamento agli apparecchi utilizzatori limitatamente al percorso fra gli apparecchi stessi e i tratti protetti, come sopra precisato, possono essere realizzati con cavi di sicurezza in guaine esenti da alogeni e difficilmente combustibili (CEI 20-32), qualora non siano anch'essi protetti come il resto della rete.

Le linee destinate agli impianti di emergenza (3.7) devono essere realizzate con cavi resistenti all'incendio (CEI 20-36) oppure protetti come sopra descritto.

6.3.1. Apparecchi di illuminazione.

Le custodie, i dispositivi di fissaggio ed i diffusori, i dispositivi di schermatura e mascheramento, i portalampade per lampadari ad incandescenza ed i conduttori di connessione degli apparecchi devono essere realizzati con materiale di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.

7. *Impianti tecnici di galleria.*

7.1. Impianti di emergenza.

7.1.1. Impianti di spegnimento incendi.

In ogni galleria deve essere installata una rete idranti avente le stesse caratteristiche di cui al punto 6.2.1.1. In questo caso gli idranti devono essere disposti in modo che ogni punto dell'area protetta non disti più di 40 m da un apparecchio e le relative tubazioni flessibili e lance possano essere raggruppate in corrispondenza degli accessi, stazioni comprese, per i vigili del fuoco.

Il numero di tubazioni flessibili e lance non deve essere inferiore a quattro.

7.1.2. Impianti di allarme.

Vale quanto indicato per le stazioni al punto 6.2.3.

7.1.3. Impianti di illuminazione di sicurezza.

Nelle gallerie, oltre all'impianto di illuminazione ordinaria, deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che consenta un livello di illuminazione medio di 5 lux a quota + 1 m dal piano di calpestio.

Gli impianti devono avere circuiti elettrici indipendenti dai restanti e devono entrare automaticamente in funzione quando viene a mancare l'enegia di rete entro 3 secondi.

I cavi devono essere racchiusi in tubazioni a se stanti adeguatamente protetti dall'acqua e dal calore, oppure in manufatti resistenti all'incendio.

Il collegamento degli apparecchi utilizzatori limitatamente al percorso tra gli apparecchi stessi e i tratti protetti, come sopra precisato, possono essere realizzati con cavi di sicurezza in guaine esenti da alogeni e resistenti al fuoco (CEI 20-36), qualora non siano anch'essi protetti come il resto della rete.

Le linee destinate agli impianti di emergenza (3.7) devono essere realizzate con cavi resistenti al fuoco (CEI 20-36) oppure protetti come sopra descritto.

7.1.4. Fonti di energia per gli impianti di emergenza.

Vale quanto indicato per le stazioni al punto 6.2.5.

7.1.5. Apparecchi di illuminazione.

Vale quanto indicato al punto 6.3.1.

7.2. Impianto di evacuazione fumi e sistema di ventilazione.

7.2.1. Ogni tratto di galleria fra due stazioni successive va attrezzato con un impianto di evacuazione fumi meccanico.

In genere l'aspirazione avviene a metà circa del tratto in questione, in modo da agevolare lo spostamento delle persone verso le stazioni e l'accesso dei soccorritori in caso di incendio.

7.2.2. Nel caso di gallerie a semplice binario servite da un unico pozzo, questo deve essere diaframmato dalla superficie fino in fondo, in modo da non avere circuitazione di fumi da una galleria all'altra e da rendere possibile l'accesso dall'alto da parte dei soccorritori, a ciascuna delle gallerie, nel semipozzo dove non c'è risalita dei fumi.

Al piede del diaframma deve essere prevista una porta intercomunicante a tenuta di fumo.

7.2.3. I grigliati dei pozzi di ventilazione e di aerazione devono essere collocati in modo da evitare l'introduzione accidentale di sostanze infiammabili nella galleria dalla strada. I griliati dei pozzi di aerazione e ventilazione non devono essere collocati nella sede stradale. I pozzi devono poter essere utilizzati per l'accesso dei soccorritori e la posa delle tubazioni d'acqua antincendio.

7.2.4. I grigliati dei pozzi di aerazione e ventilazione, le uscite di sicurezza e gli accessi di emergenza per le squadre di soccorso dei vigili del fuoco devono essere delimitati in modo che non possa essere intralciata la loro funzionalità.

7.3. Impianto di drenaggio e pompaggio

Ogni stazione di pompaggio deve comprendere almeno due elettropompe, ciascuna in grado di sostituirsi automaticamente all'altra in caso di avaria.

7.4. Impianti elettrici.

Vale quanto detto per le stazioni (6.3).

8. *Segnalazioni.*

Lungo le banchinette di servizio (5.1) all'interno delle gallerie devono essere sistemati appositi cartelli, a distanza tra loro non superiore a 50 m, indicanti la direzione verso la stazione più vicina.

9. *Materiali impiegati nelle vetture.*

Per le caratteristiche di reazione dei materiali impiegati nelle vetture si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984. Tutti i materiali impiegati per le sistemazioni interne ivi compresi i divisori, i rivestimenti, i sedili e le plafoniere devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1. Sono consentiti sedili imbottiti di classe di reazione al fuoco 1 IM esclusivamente per il personale di macchina.

10. *Norme transitorie.*

Per l'adeguamento, ai criteri di sicurezza indicati nelle presenti norme, delle linee di metropolitane esistenti o i cui progetti siano già stati approvati, il Ministero dei Trasporti procederà ad un esame dettagliato delle singole situazioni per prescrivere gli interventi che saranno ritenuti indispensabili.

88A0848

DECRETO 4 febbraio 1988, n. 52.

Differimento dei termini per l'adozione di targhe a fondo retroriflettente per i veicoli rimorchiati.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il proprio decreto 30 novembre 1987, n. 529, con il quale sono stati stabiliti i termini per l'adozione di targhe ripetitrici retroriflettenti;

Preso atto delle difficoltà tecniche riscontratesi a provvedere con immediatezza ai prescritti adempienti;

Considerata l'opportunità di mantenere scaglionati nel tempo i termini di scadenza per l'adozione delle targhe ripetitrici retroriflettenti;

Decreta:

Art. 1.

I termini di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti citato nelle premesse sono differiti di due mesi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 4 febbraio 1988

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

I termini di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 1987, n. 529, così come modificati dal presente decreto, risultano essere i seguenti:

1 :	marzo	1988
2 :	aprile	1988
3 :	maggio	1988
4 :	giugno	1988
5 :	luglio	1988
6 :	agosto	1988
7 :	settembre	1988
8 :	ottobre	1988
9 :	novembre	1988
0 :	dicembre	1988

88G0095

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 1° febbraio 1988.

Autorizzazione alla gestione di reti internazionali di telecomunicazioni e relative tariffe.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'accordo istitutivo della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), con annesso regolamento interno e protocollo finale, firmato a Montreux il 26 giugno 1959 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1960, n. 774;

Visti gli avvisi D.1 e D.300R del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (C.C.I.T.T.) che hanno fissato i principi generali per la locazione di circuiti internazionali di telecomunicazioni ad uso privato, le quote parti di ripartizione e le tasse di percezione nelle relazioni tra Paesi europei e del bacino del Mediterraneo;

Vista la raccomandazione T/PGT 10 della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), relativa ai principi generali pe la locazione di circuiti di telecomunicazione e la costituzione di reti internazionali ad uso privato;

Visto l'avviso D6 del C.C.I.T.T., che ha fissato i principi generali relativi alla fornitura di mezzi internazionali di telecomunicazione ad organismi costituiti per

rispondere sul piano internazionale a bisogni specifici dei loro membri in materia di comunicazioni ed, in particolare, ha introdotto il criterio di tariffazione a volume del traffico svolto sulle reti internazionali ad uso privato;

Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 324 del 28 novembre 1977, con il quale sono stati fissati i canoni per la concessione a privati di mezzi trasmissivi internazionali nell'ambito della regione europea e del bacino del Mediterraneo;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 30 marzo 1985, che ha fissato i canoni dovuti dai terzi a titolo d'uso esclusivo di circuiti internazionali di telecomunicazioni nonché le zone di raggruppamento tariffario ed i coefficienti di moltiplicazione a seconda del tipo di circuito e di utilizzazione dello stesso;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 49 del 23 febbraio 1987, con il quale le società Swift e Reuter's sono state autorizzate fino al 31 dicembre 1987 a gestire proprie reti di telematica e sono state altresì fissate le tariffe di spettanza dell'Amministrazione italiana delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società SIP (Società italiana per le telecomunicazioni), approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Constatato che la rete pubblica di trasmissione dati, seppure operante, è tuttora nella fase sperimentale per quanto attiene all'ambito internazionale e che non sono state ancora integralmente realizzate le interconnessioni tra le varie reti pubbliche nazionali;

Tenuto conto della esigenza imprescindibile di dover assicurare nel frattempo la continuità e l'efficienza delle singole reti private in esercizio, analogamente a quanto avviene negli altri Paesi CEPT interessati, ed in attesa che gli organismi internazionali elaborino una definitiva regolamentazione della materia delle reti internazionali di telecomunicazioni ad uso privato;

Considerata, pertanto, la necessità di prorogare fino al 31 dicembre 1988 l'autorizzazione concessa alle società Swift e Reuter's con il citato decreto ministeriale 26 febbraio 1987, ferme restando le tariffe previste nel decreto medesimo;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Swift (Society for worldwide interbank financial telecommunication) e la società Reuter's di Londra sono autorizzate a gestire per un periodo limitato al 31 dicembre 1988 le rispettive reti internazionali di telematica ad uso privato.

Art. 2.

1. Per il traffico svolto sulla tratta internazionale italiana della rete di telecomunicazioni interbancaria della società Swift si applica la seguente tariffa binaria, di spettanza dell'Amministrazione italiana delle poste e delle telecomunicazioni

a) tariffa fissa, pari al 60% dei canoni di locazione tassati con coefficiente 1, delle tratte internazionali italiane dei circuiti messi a disposizione della società Swift nelle relazioni internazionali interessate;

b) tariffa per ogni messaggio standard di 350 caratteri, trasmesso o ricevuto:

1) fr.oro 0,025 per le relazioni fra i Paesi della CEPT;

2) fr.oro 0,075 per le relazioni intercontinentali.

2. Qualora l'importo dovuto dalla società Swift sulla base della predetta tariffa binaria sia inferiore all'importo complessivo degli interi canoni di locazione (coefficiente 1), di cui alla lettera *a)* del comma 1, si applicano questi ultimi a titolo di traffico minimo garantito.

Art. 3.

1. Per il traffico svolto sulla tratta internazionale italiana della rete di telecomunicazioni ad uso privato della società Reuter's si applicano le seguenti tariffe di spettanza dell'Amministrazione italiana delle poste e delle telecomunicazioni:

a) per il traffico da elaboratore a utente, una tassa mensile fissa, pari al conone di locazione a coefficiente 1 delle tratte internazionali italiane dei circuiti messi a disposizione della società nelle relazioni internazionali interessate;

b) per il traffico da utente a utente, una tassa variabile, sul volume di traffico trasmesso e/o ricevuto, fissata, per ogni mille caratteri, in:

1) fr.oro 0,07 per le relazioni fra i Paesi della CEPT;

2) fr.oro 0,21 per le relazioni intercontinentali.

2. Qualora siano messi a disposizione circuiti di tipo telefonico di qualità speciale, è dovuto il canone supplementare mensile di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 22 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 30 marzo 1985, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Il presente decreto, che viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. È abrogato il decreto ministeriale 26 febbraio 1987, citato nelle premesse.

Roma, addì 1° febbraio 1988

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1988
Registro n. 8 Poste, foglio n. 141

88A0847

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 29 dicembre 1987.

Impegno della somma complessiva di lire 100 miliardi a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752, per l'esercizio 1987, in conto 1986.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge di bilancio n. 911/86 per l'esercizio 1987;

Vista la legge n. 752/86, concernente interventi programmati in agricoltura;

Visto, in particolare, l'art. 6 della soprarichiamata legge n. 752/86, che destina la somma di 100 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1986 al 1990 al finanziamento delle azioni previste nel piano forestale nazionale;

Vista la delibera CIPE del 2 dicembre 1987, con la quale, tra l'altro, viene assegnata, per l'esercizio 1986, la somma complessiva di lire 100,0 miliardi a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per le finalità di cui al soprarichiamato art. 6 della legge n. 752/86.

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 100 miliardi è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni	Importi (in milioni)
Provincia autonoma di Trento	1.425
Provincia autonoma di Bolzano	1.610
Valle d'Aosta	805
Piemonte	6.062
Liguria	2.317
Lombardia	5.133
Friuli-Venezia Giulia	2.069
Veneto	3.269
Emilia-Romagna	4.483
Toscana	7.486
Umbria	2.722
Marche	2.834
Lazio	6.720
Abruzzo	5.758
Molise	2.400
Campania	6.600
Puglia	4.215
Basilicata	5.205
Calabria	9.082
Sicilia	7.375
Sardegna	12.430
Totale	100.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7087 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1987, in conto 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1987

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1988
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 77

88A0838

DECRETO 29 dicembre 1987.

Impegno della somma complessiva di lire 100 miliardi a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752, per l'esercizio 1987.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge di bilancio n. 911/86 per l'esercizio 1987;

Vista la legge n. 752/86, concernente interventi programmati in agricoltura;

Visto, in particolare, l'art. 6 della soprarichiamata legge n. 752/86, che destina la somma di 100 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1986 al 1990 al finanziamento delle azioni previste nel piano forestale nazionale;

Vista la delibera CIPE del 2 dicembre 1987, con la quale, tra l'altro, viene assegnata, per l'esercizio 1987, la somma complessiva di lire 100,0 miliardi a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per le finalità di cui al soprarichiamato art. 6 della legge n. 752/86

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 100 miliardi è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni	Importi (in milioni)
Provincia autonoma di Trento	1.425
Provincia autonoma di Bolzano	1.610
Valle d'Aosta	805
Piemonte	6.062
Liguria	2.317
Lombardia	5.133
Friuli-Venezia Giulia	2.069
Veneto	3.269
Emilia-Romagna	4.483
Toscana	7.486
Umbria	2.722
Marche	2.834
Lazio	6.720
Abruzzo	5.758
Molise	2.400
Campania	6.600
Puglia	4.215
Basilicata	5.205
Calabria	9.082
Sicilia	7.375
Sardegna	12.430
Totale	100.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7087 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1987

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1988
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 76

88A0839

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione dei nuovi regolamenti delle gestioni degli investimenti denominati «Vitariv - gestione speciale assicurazioni individuali rivalutabili» e «Collriv - gestione speciale assicurazioni collettive rivalutabili», presentati dalla Riunione adriatica di sicurtà - RAS, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 29 luglio 1987 della società per azioni Riunione adriatica di sicurtà - RAS, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione dei nuovi testi dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate «Vitariv - gestione speciale assicurazioni individuali rivalutabili», «Collriv - gestione speciale assicurazioni collettive rivalutabili»;

Vista la nota in data 26 settembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione dei regolamenti previgenti sono approvati, secondo i testi autenticati e depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i nuovi testi dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate «Vitariv - gestione speciale assicurazioni individuali rivalutabili», «Collriv - gestione speciale assicurazioni collettive rivalutabili», presentati dalla società per azioni Riunione adriatica di sicurtà - RAS, con sede in Milano.

I suddetti regolamenti disciplineranno le gestioni di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0849

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 86ª seduta pubblica per giovedì 3 marzo 1988, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di un disegno di legge di conversione di decreto-legge.

88A0927

MINISTERO DEL TESORO

N. 38

Corso dei cambi del 25 febbraio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1252 —	1252 —	1252,10	1252 —	1252 —	—	1251,860	1252 —	1252 —	1252 —
Marco germanico	736,420	736,420	736,55	736,420	736,42	—	736,500	736,420	736,420	736,42
Franco francese	217,770	217,770	217,93	217,770	217,77	—	217,750	217,770	217,770	217,77
Fiorino olandese	656,180	656,180	656,55	656,180	656,18	—	656,090	656,180	656,180	656,18
Franco belga	35,241	35,241	35,28	35,241	35,241	—	35,240	35,241	35,241	35,24
Lira sterlina	2203,300	2203,300	2204,50	2203,300	2203,30	—	2202,650	2203,300	2203,300	2203,30
Lira irlandese	1962,250	1962,250	1963 —	1962,250	1962,25	—	1962,050	1962,250	1962,250	—
Corona danese	192,900	192,900	193 —	192,900	192,900	—	192,900	192,900	192,900	192,90
Dracma	9,209	9,209	9,21	9,209	—	—	9,211	9,209	9,209	—
E.C.U.	1521,850	1521,850	1521 —	1521,850	1521,85	—	1521,610	1521,850	1521,850	1521,85
Dollaro canadese	989 —	989 —	989 —	989 —	989 —	—	988,720	989 —	989 —	989 —
Yen giapponese	9,694	9,694	9,685	9,694	9,694	—	9,690	9,694	9,694	9,69
Franco svizzero	895,500	895,500	895,70	895,500	895,50	—	895,450	895,500	895,500	895,50
Scellino austriaco	104,853	104,853	104,90	104,853	104,853	—	104,845	104,853	104,853	104,85
Corona norvegese	195,620	195,620	195,80	195,620	195,62	—	195,700	195,620	195,620	195,62
Corona svedese	208,160	208,160	207,90	208,160	208,16	—	208,100	208,160	208,160	208,15
FIM	305,080	305,080	304,90	305,080	305,08	—	304,990	305,080	305,080	—
Escudo portoghese	8,990	8,990	9 —	8,990	8,99	—	9 —	8,990	8,990	8,99
Peseta spagnola	10,930	10,930	10,945	10,930	10,93	—	10,932	10,930	10,930	10,93
Dollaro australiano	896 —	896 —	898 —	896 —	896 —	—	897,500	896 —	896 —	896 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 febbraio 1988

Dollaro USA	1251,930
Marco germanico	736,460
Franco francese	217,760
Fiorino olandese	656,135
Franco belga	35,240
Lira sterlina	2202,975
Lira irlandese	1962,150
Corona danese	192,900
Dracma	9,210
E.C.U.	1521,730
Dollaro canadese	988,860
Yen giapponese	9,692
Franco svizzero	895,475
Scellino austriaco	104,849
Corona norvegese	195,660
Corona svedese	208,130
FIM	305,035
Escudo portoghese	8,995
Peseta spagnola	10,931
Dollaro australiano	896,750

Media dei titoli del 25 febbraio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,550
» 9% » » 1976-91	98,700
» 10% » » 1977-92	99,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	104 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,500
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,675
» » » TR 2,5% 1983/93	92,125
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,600
» » » » EFIM 1-8-1988	101 —
» » » » 1- 3-1984/88	99,925
» » » » 1- 4-1984/88	99,925
» » » » 1- 5-1984/88	100,100
» » » » 1- 6-1984/88	100,325
» » » » 1- 7-1983/88	100,875
» » » » 1- 8-1983/88	100,975
» » » » 1- 9-1983/88	101,150
» » » » 1-10-1983/88	101,200
» » » » 15- 7-1985/90	99,950
» » » » 16- 8-1985/90	99,975
» » » » 18- 9-1985/90	99,350
» » » » 18-10-1985/90	99,475
» » » » 1-11-1983/90	102,975
» » » » 18-11-1985/90	99,450
» » » » 1-12-1983/90	102,975
» » » » 18-12-1985/90	100,050
» » » » 1- 1-1984/91	103,225
» » » » 17- 1-1986/91	99,375
» » » » 1- 2-1984/91	103,325
» » » » 18- 2-1986/91	99,750
» » » » 1- 3-1984/91	101,975
» » » » 18- 3-1986/91	99,350
» » » » 1- 4-1984/91	101,825
» » » » 1- 5-1984/91	101,775
» » » » 1- 6-1984/91	102,025
» » » » 1- 7-1984/91	101,400
» » » » 1- 8-1984/91	101,375
» » » » 1- 9-1984/91	101,425
» » » » 1-10-1984/91	101,525
» » » » 1-11-1984/91	101,200
» » » » 1-12-1984/91	100,950
» » » » 1- 1-1985/92	100,525
» » » » 1- 2-1985/92	100,075
» » » » 18- 4-1986/92	97,775
» » » » 19- 5-1986/92	96,800
» » » » 20- 7-1987/92	98,800
» » » » 18- 6-1986/93	95,800
» » » » 17- 7-1986/93	95,625
» » » » 19- 8-1986/93	95,725
» » » » 18-10-1986/93	96,125
» » » » 20-10-1986/93	96,200
» » » » 1- 2-1985/95	99,525
» » » » 1- 3-1985/95	94,625
» » » » 1- 4-1985/95	93,975
» » » » 1- 5-1985/95	93,625
» » » » 1- 6-1985/95	93,550
» » » » 1- 7-1985/95	95,250
» » » » 1- 8-1985/95	95,300
» » » » 1- 9-1985/95	95,250
» » » » 1-10-1985/95	95,650
» » » » 1-11-1985/95	95,750
» » » » 1-12-1985/95	96,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96	96,825
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,925
» » » » 1- 2-1986/96	97,950
» » » » 1- 3-1986/96	96,300
» » » » 1- 4-1986/96	95,100
» » » » 1- 5-1986/96	95,125
» » » » 1- 6-1986/96	95,325
» » » » 1- 7-1986/96	95,400
» » » » 1- 8-1986/96	95,025
» » » » 1- 9-1986/96	95,075
» » » » 1-10-1986/96	95,125
» » » » 1-11-1986/96	95,700
» » » » 1-12-1986/96	96,375
» » » » 1- 1-1987/97	97 —
» » » » 1- 2-1987/97	97,050
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 3-1988	100 —
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,525
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,975
» » » 12,50% 1-10-1988	101,625
» » » 12,50% 1-11-1988	101,975
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,400
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,200
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,975
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,625
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,925
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,875
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,400
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,600
» » » 12,50% 1- 2-1990	105,375
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,675
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,600
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,150
» » » 12,00% 1- 4-1990	104,450
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,500
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,150
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,650
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,400
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,275
» » » 10,50% 1- 7-1990	100,175
» » » 9,50% 1- 8-1990	99,350
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,800
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,400
» » » 9,25% 1-10-1990	96,500
» » » 9,25% 1-11-1990	96,625
» » » 9,25% 1-12-1990	97,050
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,950
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,525
» » » 9,25% 1- 2-1992	95,100
» » » 9,15% 1- 3-1992	95,700
» » » 9,15% 1- 4-1992	96 —
» » » 9,15% 1- 5-1992	96 —
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,650
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,150
» » » » 22-11-1982/89 13%	108,375
» » » » 1983/90 11,50%	107,925
» » » » 1984/91 11,25%	108,750
» » » » 1984/92 10,50%	109,075
» » » » 1985/93 9,60%	105,675
» » » » 1985/93 9,75%	105,550
» » » » 1985/93 9,00%	103,050
» » » » 1985/93 8,75%	102,175
» » » » 1986/94 8,75%	102,300
» » » » 1986/94 6,90%	94,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M25028

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette.

Con decreto ministeriale n. 14/005 dell'8 febbraio 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Pianella (Pescara) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 775.592.810 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 815.555.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Carosella Gabriele, Nicola e Vittorio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Pescara darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/323 del 16 febbraio 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Serra S. Bruno (Catanzaro) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 321.628.510 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 344.799.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Tassone Bruno, Barilaro Brandina e Tassone Giuseppe.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

88A0862

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «Gruppo volontari del Garda», in Salò

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1988, registro n. 1 Interno, foglio n. 358, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'associazione «Gruppo volontari del Garda», in Salò (Brescia), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

88A0741

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Estinzione dell'Istituto servizio sociale case per lavoratori, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1988, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Istituto servizio sociale case per lavoratori - I.S.S.C.A.L., in Roma, è stato dichiarato estinto.

88A0735

Ricostituzione dei comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le regioni Puglia e Trentino-Alto Adige

Con decreto 26 gennaio 1988, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, è stato ricostituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia.

Con decreto 2 febbraio 1988, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, è stato ricostituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige.

88A0734

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Golese

Con decreto interministeriale n. 342 in data 5 ottobre 1987 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'aliquota dell'aeroporto Palli, sita nel comune di Golese (Parma), riportata nel catasto del comune censuario medesimo alla partita catastale 142, foglio n. 42, mappale 38 del nuovo catasto terreni per una superficie di mq 7620.

88A0740

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore della Lloyd italiana - Società operaia di mutuo soccorso che opera anche con le denominazioni di «Lloyd italiana mutua di previdenza, assistenza, assicurazione» e «Lloyd italiana società mutua di previdenza ed assicurazione», in Roma.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 l'avv. Mario Tonucci è stato nominato commissario liquidatore della Lloyd italiana - Società operaia di mutuo soccorso che opera anche con le denominazioni di «Lloyd italiana mutua di previdenza, assistenza, assicurazione» e «Lloyd italiana società mutua di previdenza ed assicurazione», in sostituzione del dott. Pasquale Musco.

Al liquidatore spetta, a carico della liquidazione oltre il rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

88A0738

Sostituzione del commissario liquidatore della U.P.S. Unione popolare di sicurtà mutua assicuratrice, in Roma

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 il dott. Adolfo Cucinella è stato nominato commissario liquidatore della U.P.S. - Unione popolare di sicurtà mutua assicuratrice, con sede in Roma, in sostituzione della dott.ssa Federica Ielpo.

Al liquidatore spetta, a carico della liquidazione oltre il rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

88A0737

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), Via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221